



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0295/2021**

28.10.2021

## **RELAZIONE**

sulla revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del  
quadro finanziario pluriennale 2021-2027  
(2021/2162(INI))

Commissione per i bilanci  
Commissione per il controllo dei bilanci

Relatori: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier

(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE .....	17
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	19
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	20

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### **sulla revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (2021/2162(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (il "regolamento finanziario")<sup>1</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<sup>2</sup>,
- vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom<sup>3</sup>,
- visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19<sup>4</sup>,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (il "regolamento relativo alla condizionalità")<sup>5</sup>,
- visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>6</sup>,
- visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (l'"accordo interistituzionale")<sup>7</sup>,
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riesame delle disposizioni del regolamento finanziario relative alle

---

<sup>1</sup> GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

<sup>3</sup> GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

<sup>5</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

<sup>7</sup> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

entrate con destinazione specifica esterne e all'assunzione ed erogazione di prestiti (la "dichiarazione comune")<sup>8</sup>,

- vista la tabella di marcia per una revisione mirata del regolamento finanziario, pubblicata dalla Commissione il 19 marzo 2021,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto<sup>9</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto<sup>10</sup>,
- vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo alla condizionalità<sup>11</sup>,
- vista la sua proposta di risoluzione del 27 maggio 2021 sulla revisione del regolamento finanziario e gli orientamenti della Commissione sugli appalti pubblici per contratti di servizio legati alle politiche,
- vista la comunicazione della Commissione del 9 aprile 2021 relativa agli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario<sup>12</sup>,
- vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016,
- vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 relativa a una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (COM(2020)0103),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021)0350),
- vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" (COM(2021)0219),
- visto lo studio richiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci e redatto dal dipartimento tematico Affari di bilancio della Direzione generale delle Politiche interne nel maggio 2021 sui 50 principali beneficiari della politica agricola comune e dei fondi di coesione in ciascuno Stato membro dell'UE,
- visto l'articolo 54 del suo regolamento,

---

<sup>8</sup> GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 6.

<sup>9</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0360.

<sup>10</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0103.

<sup>11</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0287.

<sup>12</sup> GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1.

- viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 58 del regolamento,
  - vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
  - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0295/2021),
- A. considerando che, dopo l'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2021-2027, la Commissione ha pubblicato una tabella di marcia e avviato una consultazione pubblica al fine di allineare il regolamento finanziario, se del caso, alle norme concordate dal legislatore nell'ambito del pacchetto sul QFP 2021-2027 e proporre miglioramenti limitati e mirati resi necessari dalla situazione in evoluzione, ad esempio alla luce della crisi della COVID-19 o nel contesto delle crescenti opportunità nel campo della digitalizzazione;
- B. considerando che, nel contesto dello strumento per la ripresa NextGenerationEU (NGEU), il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto, nella dichiarazione comune, che le disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica esterne, in particolare le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, e le disposizioni in materia di rendicontazione riguardo alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, sarebbero state valutate e se del caso rivedute nel quadro della prossima revisione del regolamento finanziario; che le tre istituzioni hanno riconosciuto che le norme vigenti in materia di audit e procedura di scarico si applicano alle entrate con destinazione specifica;
- C. considerando che il tasso di assorbimento nell'ambito del QFP 2014-2020 è stato troppo basso e deve essere migliorato, in particolare dal punto di vista delle piccole e medie imprese (PMI), attraverso l'affinamento e il rafforzamento dei processi decisionali e di assegnazione delle risorse, nonché dei principi e delle procedure che disciplinano la definizione, l'esecuzione e il controllo del bilancio dell'UE;
- D. considerando che la revisione del regolamento finanziario dovrebbe tenere conto degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza, compresi i progetti chiave nei settori delle infrastrutture e delle telecomunicazioni, prestando particolare attenzione ai criteri di ammissibilità necessari per richiedere e ricevere finanziamenti dell'UE;
- E. considerando che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per l'osservanza dei principi della sana gestione finanziaria;
- F. considerando che non è stata effettuata una valutazione d'impatto anche se, come ricordato dalla Corte dei conti europea, essa avrebbe potuto fornire informazioni chiare sull'accessibilità dei fondi dell'UE per i cittadini in vista della revisione del regolamento finanziario;
1. osserva che l'imminente revisione del regolamento finanziario è resa necessaria dall'entrata in vigore del pacchetto sul QFP 2021-2027, ivi compreso l'NGEU, che non solo aggiorna le disposizioni giuridiche ma contiene anche importanti innovazioni in seno al sistema di bilancio, nonché per garantire la corretta attuazione dell'accordo interistituzionale;

2. ritiene che la revisione dovrebbe mirare ad ammodernare le norme applicabili al bilancio dell'UE in linea con le sue ultime evoluzioni e con i principi di bilancio e nel rispetto dei valori dell'Unione, nonché a rafforzare il controllo parlamentare, la responsabilità democratica, la trasparenza, l'impegno civico e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini in modo rapido ed efficace, soprattutto in tempo di crisi;
3. è del parere che, benché al momento non sia necessaria una revisione globale delle norme applicabili al bilancio, il regolamento finanziario debba invece essere sottoposto a migliorie e semplificazioni mirate, specialmente laddove esse aumentano la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico e migliorano l'esecuzione del bilancio dell'UE;
4. ritiene che i principali obiettivi della revisione delle norme finanziarie dell'UE dovrebbero includere il rafforzamento della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la garanzia dell'allineamento alla condizionalità dello Stato di diritto, il rafforzamento delle norme in materia di appalti pubblici per evitare potenziali conflitti di interessi e accrescere la trasparenza, la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari, il rafforzamento dell'efficacia della spesa al fine di conseguire un maggiore valore aggiunto europeo e un maggiore accesso ai finanziamenti dell'UE per i cittadini, le PMI e gli enti locali e regionali;
5. ritiene che, in linea di principio, sia opportuno garantire lo stesso livello di tutela all'intero bilancio dell'UE, indipendentemente dal fatto che si adotti un regime di gestione diretta, indiretta o concorrente;

#### ***Responsabilità democratica per un bilancio moderno***

6. osserva che il numero e la portata degli strumenti fuori bilancio sono aumentati in modo considerevole negli ultimi dieci anni, e che l'NGEU ha portato tale pratica al livello successivo incrementando enormemente, seppur temporaneamente, la portata del bilancio dell'Unione sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne per consentire all'Unione di far fronte a una delle principali sfide della sua esistenza, e creando passività fino al 2058 attraverso l'assunzione di prestiti finalizzata all'erogazione di prestiti e l'assunzione di prestiti per le spese dirette dell'UE; avverte che tali sviluppi mettono a rischio principi di bilancio centrali quali l'unità e la verità del bilancio, l'equilibrio e l'universalità;
7. osserva che l'UE ha reagito in modo rapido e deciso alla crisi della COVID-19 con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri colpiti e contenere le ricadute socioeconomiche della pandemia; rileva che la gestione delle crisi richiede un'azione rapida; ricorda tuttavia che ciò non può mai costituire un pretesto per evitare di coinvolgere il Parlamento, pregiudicando la responsabilità democratica; rileva con preoccupazione il crescente ricorso all'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la creazione di nuovi meccanismi e organismi con incidenze sul bilancio dell'UE, in virtù del quale il ruolo del Parlamento è limitato al mero diritto all'informazione; insiste affinché il Parlamento svolga un ruolo adeguato nel controllo di bilancio di tali iniziative; sottolinea inoltre l'importanza di garantire un ruolo significativo nel processo decisionale e nel controllo di tutti i programmi dell'UE basati sui piani nazionali di attuazione;

8. sottolinea che la raccolta coordinata di contributi nazionali basati sul reddito nazionale lordo sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne e al di fuori della procedura di bilancio non è una prerogativa dell'NGEU, bensì è stata la soluzione scelta anche per lo strumento per i rifugiati in Turchia e i contratti riguardanti i vaccini contro la COVID-19 e forse in futuro verrà utilizzata anche per l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie; ricorda che l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali caratterizza da lungo tempo le operazioni di bilancio dell'Unione, al punto che sia la Commissione che il Parlamento ne hanno chiesto l'iscrizione nel bilancio già negli anni Settanta e Ottanta, ben prima della creazione del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, dello strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza o dell'NGEU;
9. teme che, dati gli importi senza precedenti resi disponibili nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nell'ambito del quale gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione solo a grandi linee in merito ai progressi compiuti in relazione ai target intermedi, fornire garanzie sulla legittimità e la regolarità della spesa rappresenterà una sfida notevole per la Corte dei conti europea;
10. teme che tali meccanismi fuori bilancio, e in particolare il ricorso a entrate con destinazione specifica esterne, mettano gravemente a rischio la capacità del Parlamento di assolvere alle sue funzioni decisionali, di controllo e di scarico e più in generale la capacità del pubblico e delle istituzioni pubbliche o private di comprendere il bilancio dell'Unione e di chiedere conto alla Commissione in merito; ricorda la dichiarazione comune e ribadisce la sua aspettativa che le regole finanziarie dell'UE siano aggiornate per quanto riguarda il ruolo dell'autorità di bilancio e la struttura del bilancio rispetto a tali meccanismi, così da avvicinarle alle responsabilità e ai principi sanciti dai trattati; ritiene che il principio della responsabilità e del controllo democratici del processo decisionale debba riflettersi nel regolamento finanziario;
11. ritiene che il Parlamento, uno dei rami dell'autorità di bilancio, debba poter controllare e autorizzare, se del caso, l'utilizzo e la gestione, da parte della Commissione, delle entrate con destinazione specifica esterne e delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti; suggerisce di rivedere e integrare gli articoli pertinenti del regolamento finanziario, ivi compresi gli articoli 7, 46 e 56, al fine di chiarire che le entrate con destinazione specifica esterne e le attività e passività collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono incluse nel bilancio dell'Unione, affinché siano sottoposte al controllo della Corte dei conti europea e siano oggetto di relazioni da parte di quest'ultima e affinché l'autorità di bilancio e l'autorità di scarico possano essere adeguatamente informate in merito a presunti episodi di utilizzo improprio, corruzione, frode o violazione dello Stato di diritto, anche quando gli Stati membri non dispongono di sufficienti sistemi antifrode, in particolare, ma non esclusivamente, con riguardo agli strumenti fuori bilancio;
12. ritiene che le entrate con destinazione specifica esterne di cui all'attuale articolo 21 del regolamento finanziario, nonché le attività e passività derivanti da operazioni fuori bilancio, ivi compresa l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali, dovrebbero essere imputate alle pertinenti linee di bilancio, classificate secondo la nomenclatura di bilancio e consolidate rispettivamente nelle parti II e III del bilancio dell'Unione; ritiene che esse dovrebbero diventare parte integrante del bilancio dell'UE ed essere adottate

dall'autorità di bilancio nell'ambito di tale bilancio;

13. chiede la revisione degli obblighi di comunicazione sulla strategia di gestione dell'indebitamento della Commissione, ivi compresi le scadenze, il calendario dei pagamenti e il ruolo delle nuove risorse proprie ai fini del rimborso del debito, al fine di adattarli alla maggiore complessità e al maggior rischio delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per il bilancio dell'Unione;
14. invita la Commissione a semplificare ulteriormente i conti annuali e gli altri obblighi di rendicontazione finanziaria applicabili al bilancio generale dell'Unione nel contesto del regolamento finanziario, al fine di incoraggiare la partecipazione delle PMI ai pertinenti programmi inclusi nel pacchetto QFP 2021-2027, compreso l'NGEU;
15. ritiene che, date le incidenze sul bilancio, il regolamento finanziario debba predisporre una procedura per le decisioni in merito all'ubicazione delle agenzie decentrate; sottolinea che tale procedura dovrebbe basarsi su criteri oggettivi, salvaguardare le prerogative del Parlamento in qualità di colegislatore ed evitare modalità decisionali arbitrarie come il lancio di una moneta;

#### ***Stato di diritto***

16. mette in evidenza il chiaro rapporto tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione, compreso l'NGEU; in conformità dei principi di sana gestione finanziaria: economia, efficienza ed efficacia, come stabilito nel regolamento finanziario; sottolinea che la sana gestione finanziaria si basa sull'efficace perseguimento dei casi di frode, comprese la frode fiscale, l'evasione fiscale, la corruzione e i conflitti d'interesse, nonché sul controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalle autorità pubbliche da parte di organi giurisdizionali indipendenti; sottolinea che, per quanto riguarda l'economia e l'efficienza, le pratiche fraudolente e di corruzione violano per definizione il principio della sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento finanziario, dato che tali pratiche sono direttamente in contrasto con la garanzia della migliore quantità e qualità al miglior prezzo e con il conseguimento del rapporto ottimale tra l'impiego delle risorse e il conseguimento degli obiettivi; ricorda che, al momento dell'adozione del regolamento relativo alla condizionalità, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di valutare la possibilità di includere il contenuto di detto regolamento nel regolamento finanziario al momento della sua prossima revisione; invita pertanto la Commissione ad avanzare tale proposta; invita la Commissione a esaminare le possibilità di migliorare ulteriormente l'allineamento di tutti gli strumenti dell'UE che mirano a garantire una sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; ritiene che la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle misure preventive ex ante per garantire che gli Stati membri applichino l'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
17. ritiene che la Commissione dovrebbe garantire che il bilancio dell'Unione sia speso per progetti o organizzazioni che rispettano i valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione, a tal fine, a sviluppare indicatori concisi da includere nel regolamento



finanziario, che dovrebbero essere applicati mediante un approccio basato sul rischio e utilizzati per controlli ex ante ed ex post mirati intesi a individuare il potenziale mancato rispetto dei valori dell'Unione nell'utilizzo dei fondi dell'UE;

18. accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario, aventi l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere un'interpretazione e un'applicazione uniformi delle norme in materia di conflitto d'interessi; si rammarica, tuttavia, del fatto che le questioni relative ai conflitti d'interessi persistano al livello più elevato in alcuni Stati membri; invita la Commissione a valutare se le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario siano sufficientemente efficaci nel prevenire i conflitti d'interessi e farvi fronte nell'ambito dell'esecuzione e del controllo del bilancio dell'UE;

### ***Strumenti digitali***

19. sottolinea che è importante sapere in che modo vengono spesi i fondi dell'UE e chi li riceve realmente al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'UE e individuare frodi, corruzione e conflitti d'interesse in particolare; constata che uno studio commissionato dalla commissione per il controllo dei bilanci sui primi 50 beneficiari dei fondi dell'UE ha messo in luce che i dati per l'identificazione degli operatori economici e dei loro titolari effettivi non sono facilmente accessibili o non lo sono affatto; ritiene che la centralizzazione obbligatoria delle informazioni in un sistema di rendicontazione e monitoraggio unico e interoperabile e in una banca dati dell'UE pubblica di facile utilizzo, con informazioni sui beneficiari diretti e finali e con dati accessibili in un formato leggibile meccanicamente, consentirebbe di superare la frammentazione e l'assenza di trasparenza evidenziate dallo studio, nonché di rafforzare il controllo pubblico e la fiducia nella spesa pubblica dell'UE; osserva che ciò, unitamente a una definizione esaustiva della nozione di "conflitto di interessi" a livello dell'UE, aumenterà l'efficienza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; mette in risalto l'urgente necessità di garantire trasparenza in relazione ai titolari effettivi alla luce dei Pandora Papers; sottolinea il ruolo della Procura europea e l'importanza della cooperazione tra essa e le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;
20. sottolinea che il regolamento finanziario dovrebbe includere disposizioni che obblighino gli attori responsabili a raccogliere e mantenere registri uniformi di operatori economici e titolari effettivi al fine di consentirne l'identificazione in tutti i programmi dell'Unione, indipendentemente da chi attua tali programmi e dalla modalità di gestione (diretta, indiretta o concorrente); invita la Commissione ad adottare misure per garantire che ciò avvenga attraverso la raccolta digitale, interoperabile e standardizzata di informazioni sui destinatari dei finanziamenti dell'Unione, compresi quelli che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione, e sui relativi titolari effettivi; ritiene che tali requisiti dovrebbero riflettere tutti gli elementi di informazione pertinenti per incrementare le capacità e le possibilità della Commissione di identificare le frodi; mette in risalto la necessità di rimuovere qualsiasi ostacolo tecnico e giuridico alla raccolta di dati sulle strutture societarie e sulla titolarità effettiva;
21. sottolinea che, in linea di principio, i dati dovrebbero essere pubblicati apertamente, nel

rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e della giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea; constata che il Garante europeo della protezione dei dati non ravvisa problematiche generali relative alla protezione dei dati per quanto riguarda l'istituzione di tale interoperabilità, ma sottolinea la necessità di una base giuridica chiara; ritiene che gli elementi di informazione obbligatori raccolti a fini di controllo e audit debbano includere, come minimo, il numero di registrazione delle persone giuridiche, il numero di identificazione nazionale per le persone fisiche, il codice pertinente o che identifica in maniera univoca lo specifico programma di finanziamento dell'UE, l'indicazione del tipo di beneficiario, dei subappaltatori e dei titolari effettivi, specificando inoltre se il beneficiario riceve anche aiuti di Stato, nonché i dati di contatto; sottolinea che la banca dati non dovrebbe essere esclusivamente autoregolamentata, ma che la Commissione o un'autorità esterna dovrebbero piuttosto creare insiemi di dati al fine di garantire dati coerenti e di alta qualità; chiede che le informazioni concernenti i destinatari dei fondi dell'UE restino pubblicamente accessibili per almeno cinque anni;

22. sottolinea che il sistema deve facilitare l'aggregazione di singoli importi riguardanti lo stesso beneficiario diretto o finale o lo stesso titolare effettivo e deve essere accessibile in tutte le lingue dell'UE; ritiene che i sistemi accessibili al pubblico dovrebbero facilitare sia le ricerche individuali attraverso uno strumento reperibile in Internet che l'analisi sistemica attraverso download in blocco in un formato leggibile meccanicamente e interoperabile; sottolinea che il ricorso a dati standardizzati e aperti lungo l'intero ciclo di tutti gli appalti, comprensivi di dati sui beneficiari finali delle imprese appaltatrici, metterà a disposizione della società civile e di soggetti non governativi un insieme completo di strumenti e informazioni necessarie per monitorare l'integrità, l'equità e l'efficienza dei mercati degli appalti pubblici; esorta gli Stati membri e la Commissione a garantire una maggiore interoperabilità fra le banche dati e gli strumenti di estrazione dei dati unionali e nazionali esistenti, per facilitare l'analisi del rischio e l'individuazione delle frodi;
23. prende atto che lo strumento Arachne è usato in regime di gestione concorrente; sottolinea che Arachne integra i dati forniti dalle autorità di gestione con informazioni accessibili al pubblico al fine di individuare progetti, beneficiari, contratti e appaltatori che potrebbero essere esposti non solo al rischio di frode, ma anche a conflitti di interesse; ritiene che l'articolo 63 del regolamento finanziario dovrebbe essere modificato al fine di includervi Arachne quale strumento obbligatorio di valutazione del rischio di uso generale, a prescindere dal regime di gestione, reso disponibile dalla Commissione agli Stati membri e alle entità delegate, che dovrebbero essere tenuti a inserirvi informazioni; ritiene che il regolamento finanziario dovrebbe prevedere indicatori di cui lo strumento Arachne possa avvalersi per determinare il punteggio di rischio degli operatori economici; sottolinea la necessità di armonizzare tali indicatori di base con i motivi di esclusione del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e con le indagini in corso della Procura europea e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, al fine di garantire che gli operatori economici esclusi siano visibili anche in Arachne; chiede la massima interoperabilità tra Arachne e altri software per ridurre la necessità di inserire più volte informazioni nei vari sistemi informatici e gli oneri amministrativi che ne derivano; ritiene che Arachne dovrebbe essere reso più semplice e più facile da usare, anche per quanto riguarda la normazione degli indicatori di rischio, ad esempio attraverso visualizzazioni; sottolinea l'importanza di godere della

piena titolarità e dei pieni diritti operativi di Arachne e invita la Commissione a considerare la possibilità di trasferire internamente, se del caso, l'intera gestione dello strumento;

24. ricorda che nel 2018 è stata istituita un'istanza ad alto livello per valutare i casi segnalati nella banca dati ai fini dell'individuazione precoce o dell'esclusione; chiede che il parere dell'istanza del sistema di individuazione precoce e di esclusione ("istanza EDES"), alla luce delle sue esperienze con il sistema, sia preso in considerazione in sede di revisione del regolamento finanziario e sia trasmesso al Parlamento nello stesso momento in cui è trasmesso alla Commissione; osserva che il sistema EDES è attualmente utilizzato solo in regime di gestione diretta e indiretta; ritiene che gli operatori economici che sono considerati un rischio per gli interessi finanziari dell'UE nell'ambito della gestione diretta e indiretta dovrebbero essere considerati un rischio anche nell'ambito della gestione concorrente e viceversa; chiede pertanto che l'utilizzo del sistema EDES sia reso obbligatorio nell'ambito della gestione concorrente; osserva altresì che il sistema EDES non fa distinzioni tra le controllate delle società di maggiori dimensioni; invita la Commissione a operare tale distinzione e a specificare, nelle norme concernenti l'individuazione precoce e l'esclusione, quale entità di una società multinazionale o di una società che raggruppa più imprese sia registrata ai fini dell'individuazione precoce e dell'esclusione; chiede che sia istituito l'obbligo di aggiornare il sistema EDES nel caso in cui i soggetti coinvolti nell'attuazione abbiano accertato casi di frode o altri fatti pertinenti; ritiene che le entità giuridiche o le persone fisiche (titolari effettivi) escluse, per la durata dell'esclusione, non dovrebbero più avere la possibilità di essere beneficiari finali o beneficiari di qualsiasi pagamento che possa essere effettuato a titolo del bilancio dell'UE; invita inoltre la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a garantire che tali entità o persone fisiche siano escluse anche da qualsiasi contributo a valere sui bilanci nazionali per il periodo dell'esclusione; si rammarica che la banca dati elenchi un numero relativamente esiguo di operatori economici; ritiene che ciò sia indice di un'attuazione non corretta del sistema EDES; sottolinea che nel 2020 l'istanza EDES ha trattato 20 casi, mentre altri 28 casi erano in attesa di essere esaminati; evidenzia l'importanza di assegnare risorse sufficienti all'istanza, in linea con l'eventuale aumento delle sue responsabilità; invita inoltre la Commissione a rivedere i criteri nell'ottica di ridurre la complessità e accrescere l'applicabilità pratica del sistema EDES;
25. sottolinea che, sebbene sia della massima importanza sapere chi sono i beneficiari finali dei fondi dell'UE per garantire un uso corretto di tali fondi, anche l'accessibilità e la semplicità delle piattaforme digitali per la presentazione delle richieste di fondi dell'UE svolgono un ruolo importante; ricorda che la Commissione ha adottato la nozione di "digitale fin dalla progettazione" e il principio del "pensare anzitutto in piccolo" al fine di garantire una partecipazione sufficiente delle PMI; incoraggia, a tal proposito, la Commissione a tenere conto anche di tali principi in sede di revisione del regolamento finanziario nel contesto dell'attuazione del pacchetto relativo al QFP 2021-2027;

### ***Bilancio di genere***

26. si rammarica che solo il 21,7 % dei programmi dell'UE disponesse di indicatori relativi al genere nell'ambito del precedente QFP; insiste sulla necessità di tenere maggiormente conto dell'integrazione della dimensione di genere nell'elaborazione e nell'esecuzione del bilancio, anche attraverso incentivi mirati; chiede la raccolta sistematica e completa

di dati disaggregati per genere nel contesto di tutte le politiche e di tutti i programmi dell'UE al fine di misurare l'impatto sull'uguaglianza di genere; si attende che la Commissione elabori una metodologia per misurare la spesa pertinente a livello di programma nel QFP 2021-2027, in linea con l'accordo interistituzionale; invita altresì la Commissione a integrare la dimensione di genere e il bilancio di genere nelle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario;

### ***Integrazione del clima e della biodiversità***

27. ribadisce l'impegno dell'Unione di spendere almeno il 30 % delle risorse disponibili nell'ambito del QFP 2021-2027 e dell'NGEU per affrontare la sfida climatica, come stabilito nell'accordo interistituzionale; si attende che la Commissione elabori una solida e chiara metodologia per monitorare la spesa per il clima e la relativa performance e la applichi in modo coerente in tutti i settori strategici; sottolinea che le norme di esecuzione del bilancio devono tenere conto di tale metodologia per consentire un monitoraggio efficace ed efficiente dei fondi utilizzati nella lotta contro i cambiamenti climatici, sia sul fronte della mitigazione dei cambiamenti climatici che sul fronte dell'adattamento agli stessi; invita la Commissione a integrare riferimenti appropriati all'integrazione e al monitoraggio delle questioni climatiche nelle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario, in linea con l'accordo interistituzionale, in modo da garantire che il bilancio dell'Unione sia "a prova di clima";
28. sottolinea l'importanza di un accurato monitoraggio delle spese che contribuiscono ad arrestare e invertire il declino della biodiversità, sulla base di una metodologia efficace, trasparente e completa che la Commissione dovrà definire in cooperazione con il Parlamento e il Consiglio; sottolinea che anche le norme relative all'esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario devono rispecchiare tale metodologia;
29. ritiene che il regolamento finanziario dovrebbe rispecchiare l'attuazione del principio "non arrecare danni significativi", in linea con gli orientamenti pubblicati nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

### ***Pilastro europeo dei diritti sociali***

30. ritiene che il regolamento finanziario dovrebbe consentire l'adeguata attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; ritiene che, prima di procedere all'erogazione dei pagamenti a titolo del bilancio dell'UE, occorra garantire il rispetto, da parte dei beneficiari, di norme di base in materia di condizioni di impiego dei lavoratori nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

### ***Disimpegni***

31. suggerisce che il riutilizzo degli stanziamenti disimpegnati in seguito all'inesecuzione totale o parziale di progetti a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario sia esteso al di là della ricerca e dell'innovazione, per includere tutti gli stanziamenti; ritiene che gli stanziamenti disimpegnati dovrebbero essere resi disponibili nella loro interezza nell'anno successivo a quello in cui sono stati disimpegnati;

### ***Fondi fiduciari dell'UE***

32. insiste affinché il regolamento finanziario sia riveduto al fine di garantire al Parlamento un ruolo adeguato nell'istituzione, nella vigilanza e nel controllo dei fondi fiduciari, comprese l'elaborazione dell'accordo costitutivo e la mobilitazione del contributo dell'Unione, nonché l'attuazione, la prosecuzione e l'eventuale liquidazione del fondo in questione; ribadisce che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto almeno in qualità di osservatore e dovrebbe poter monitorare le attività degli organi direttivi di un determinato fondo fiduciario; sottolinea che, per consentire al Parlamento di adempiere efficacemente alle sue funzioni di supervisione e controllo democratici, sono essenziali informazioni complete, dettagliate e tempestive, sia quantitative che qualitative, in merito all'attuazione di qualsiasi fondo fiduciario; ricorda che l'ampio ricorso ai fondi fiduciari compromette il principio dell'unità del bilancio dell'UE;
33. invita la Commissione a garantire che i fondi fiduciari dell'UE apportino una chiara visibilità all'Unione e a sensibilizzare in merito ai loro risultati e alle loro realizzazioni rafforzando le disposizioni in materia di comunicazione efficace ai cittadini e instaurando legami più forti tra le attività di comunicazione, analogamente a quanto avviene per i fondi strutturali e d'investimento europei;

### *Appalti pubblici*

34. osserva che l'ultimo aggiornamento del vademecum della Commissione per gli appalti pubblici risale al gennaio 2020, ma che non è stato reso pubblico né condiviso con il Parlamento affinché questo formulasse un parere; chiede che il Parlamento sia regolarmente consultato in merito alle future revisioni e informato circa la sua applicazione;
35. osserva che l'attuale definizione di "conflitto di interessi di natura professionale" si limita a un interesse confliggente che incide negativamente sulla capacità di un operatore economico di eseguire il contratto; invita la Commissione a fornire una definizione più esplicita e ad assicurare che le norme di attuazione sugli appalti pubblici non consentano l'aggiudicazione di appalti di servizi correlati alle politiche a imprese soggette al controllo economico di una società madre o di un gruppo che abbia interessi in attività non compatibili con gli obiettivi in materia ambientale o sociale dell'Unione e con gli obiettivi del Green Deal;
36. chiede alla Commissione di modificare l'articolo 167, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario al fine di includere una definizione di "interesse professionale confliggente" in modo da garantire che le istituzioni dell'UE possano adottare misure di attenuazione nel caso di offerenti aventi un interesse finanziario in un appalto di servizi correlati alle politiche, tenendo conto della decisione della Mediatrice europea nell'indagine congiunta 853/2020/KR sulla decisione della Commissione di aggiudicare un appalto a BlackRock Investment Management per lo svolgimento di uno studio riguardante l'integrazione degli obiettivi ambientali, sociali e di governance nelle norme bancarie dell'UE; sottolinea che il capitolato generale d'onere relativo agli appalti pubblici di servizi della Commissione contiene disposizioni standard in materia di interessi professionali confliggenti e prevede l'obbligo per gli appaltatori di rendere note in maniera proattiva le eventuali situazioni che potrebbero comportare un conflitto di interessi; invita la Commissione ad aggiornare e rafforzare il regolamento finanziario al fine di tenere conto degli interessi professionali confliggenti e di migliorare

ulteriormente l'accuratezza e la completezza della notifica volontaria da parte dei richiedenti che presentano offerte, ad esempio elaborando sanzioni adeguate in caso di mancata osservanza della notifica volontaria, compreso il divieto temporaneo di partecipare a gare d'appalto pubblico in caso di gravi violazioni;

37. ritiene che tutte le istituzioni dell'UE che partecipano ad appalti pubblici dovrebbero pubblicare sui rispettivi siti web norme chiare in materia di acquisizione, spesa e controllo e rendere noti tutti i contratti aggiudicati con la massima trasparenza possibile; prende atto degli orientamenti della Commissione sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19; esorta la Commissione a raccogliere e valutare l'esperienza maturata dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'utilizzo del suddetto quadro, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti sulle PMI, e a provvedere affinché il regolamento finanziario tenga conto degli insegnamenti appresi, identificando criteri per la definizione di circostanze eccezionali/inconsuete in cui sia possibile prevedere una flessibilità temporanea/definita/necessaria nell'attuazione delle norme in materia di appalti pubblici;
38. osserva che la prossima revisione del regolamento finanziario dovrebbe tenere conto degli interessi strategici autonomi dell'UE, tra cui la concorrenza leale, e la necessità di stimolare la creazione di posti di lavoro dell'UE in una serie di settori di fondamentale importanza per il conseguimento dei futuri obiettivi strategici dell'Unione, garantendo nel contempo la parità di condizioni ai fini di una concorrenza leale; invita la Commissione a provvedere alla definizione di criteri di aggiudicazione ambiziosi, tenendo conto in particolare del valore aggiunto unionale dei progetti e del principio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa"; chiede che nelle norme in materia di appalti pubblici siano incluse salvaguardie che consentano di valutare le attività delle imprese che confliggono con gli obiettivi sociali e ambientali dell'Unione nella decisione di aggiudicazione;
39. osserva che la proposta di regolamento della Commissione sulle sovvenzioni estere che falsano il mercato interno affronta i potenziali effetti distorsivi delle sovvenzioni estere nel mercato unico ed è fondamentale per realizzare la strategia industriale dell'UE aggiornata; invita la Commissione a tenere conto della strategia industriale nella prossima revisione del regolamento finanziario al fine di garantire condizioni eque e competitive nel mercato unico;

#### ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

40. osserva che vi è un vivo interesse, fra i deputati al Parlamento europeo, a proporre progetti pilota e azioni preparatorie e che la Commissione deve applicare alle proposte una rigorosa procedura di selezione per adeguarsi alle limitate risorse finanziarie disponibili per tali progetti e azioni; ritiene che le risorse finanziarie disponibili e l'accettazione delle proposte possano beneficiare di una maggiore flessibilità fra le tre dotazioni per i progetti pilota, le azioni preparatorie (primo anno) e le azioni preparatorie (secondo e terzo anno);

#### ***Audit, controllo e discarico***

41. osserva che, nella nuova nomenclatura di bilancio adottata con il QFP 2021-2027, la

corrispondenza tra i programmi e i capitoli di bilancio è stata resa più precisa e che, di conseguenza, la Commissione gode di una maggiore discrezionalità per quanto riguarda i trasferimenti autonomi all'interno delle sezioni dei programmi; ritiene che occorrerebbe garantire un controllo adeguato dei trasferimenti da parte dell'autorità di bilancio;

42. critica la durata prolungata delle procedure di audit e controllo previste dalla legislazione settoriale nell'ambito della gestione concorrente, compresa la durata delle conseguenti procedure in contraddittorio; sottolinea che il protrarsi delle procedure aumenta il rischio di fughe di documenti riservati; reputa intollerabile che la Commissione insista sul fatto che il Parlamento sia soggetto a requisiti di riservatezza per quanto concerne le procedure di audit e in contraddittorio anche in casi di legittimo interesse pubblico che coinvolgono personalità pubbliche; si attende che la Commissione rafforzi le procedure di audit e controllo nell'ambito della gestione concorrente e ne riduca la durata, in linea con le tempistiche applicabili a norma del regolamento sulla condizionalità;
43. ricorda che le tre istituzioni riconoscono che alle entrate con destinazione specifica si applicano le norme vigenti riguardanti gli audit e la procedura di discarico e chiede che il regolamento finanziario ne tenga debitamente conto;
44. considera deplorabile che attualmente le procedure di audit e in contraddittorio, nonché le procedure relative all'applicazione della rettifica finanziaria, durino svariati anni; esorta la Commissione a rivedere le norme in materia di audit e le procedure di rettifica finanziaria per consentire conclusioni più tempestive e un più rapido recupero dei fondi dell'UE erogati indebitamente;
45. osserva che l'articolo 59 del regolamento finanziario riguarda il riconoscimento ad "altre istituzioni dell'Unione" dei poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio; si compiace del fatto che il concetto di "riconoscimento" sottolinei l'autonomia delle altre istituzioni per quanto riguarda la gestione dei rispettivi fondi; constata, tuttavia, che la Commissione ha ripetutamente e sistematicamente affermato di non essere in una posizione tale da esercitare un controllo sulle attività di esecuzione realizzate da altre istituzioni; propone di affrontare la questione mediante una modifica dell'articolo 260 del regolamento finanziario che renda il Parlamento esplicitamente responsabile del controllo dell'esecuzione del bilancio da parte di altre istituzioni nella procedura di discarico;
46. reputa necessario modificare l'articolo 2, punto 67, del regolamento finanziario per includervi la Procura europea in quanto "istituzione dell'Unione";
47. osserva che l'articolo 262 del regolamento finanziario esige che le istituzioni e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento riferiscano in merito alle misure adottate in risposta alla decisione sul discarico; ritiene che la disposizione di cui sopra beneficerebbe della fissazione di un termine ragionevole per comunicare le misure adottate; invita la Commissione a includere nell'articolo 262 del regolamento finanziario un termine fissato al 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui è riferita la procedura di discarico;
48. osserva che i sistemi di gestione e controllo delle autorità degli Stati membri sono

regolarmente valutati dalla Commissione in conformità della normativa settoriale; ritiene che le criticità rilevate in uno Stato membro non siano automaticamente presenti in altri Stati membri e che le misure correttive, negli adeguamenti dei requisiti giuridici o degli orientamenti di attuazione, dovrebbero essere proporzionate e adattate agli Stati membri in cui sono stati effettuati i rilievi in questione;

49. ritiene che le valutazioni dell'UE dovrebbero rispettare rigorosamente le norme dell'Unione; ritiene che, ove esistano norme nazionali più rigorose, il ricorso alle stesse non deve danneggiare il beneficiario; reputa inoltre che l'articolo 126 del regolamento finanziario concernente il riconoscimento reciproco delle valutazioni dovrebbe essere modificato per tenere conto di tale principio;
50. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità relative alle opzioni semplificate in materia di costi; ritiene che i controlli dovrebbero essere incentrati sulla verifica ex ante dei calcoli delle opzioni semplificate in materia di costi, mentre le verifiche ex post dovrebbero essere utilizzate per migliorare il sistema di calcolo, a eccezione dei casi di sospette frodi;
51. ritiene che l'obbligo di cui all'articolo 93 del regolamento finanziario riguardante un'azione od omissione di un membro del personale sia troppo generico e dovrebbe piuttosto essere incentrato sulla negligenza grave;

### ***Agricoltura***

52. reputa necessario mantenere la possibilità di deroghe alla norma secondo cui le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione; invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di adeguare il regolamento finanziario in modo da garantire che le norme finanziarie applicabili al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale continuino ad applicarsi una volta apportate le necessarie modifiche, benché tale fondo non sia più pienamente contemplato dal regolamento recante le disposizioni comuni<sup>13</sup>;

o

o o

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>13</sup> GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.



## LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. Johan Van Overtveldt  
Presidente  
Commissione per i bilanci  
BRUXELLES

On. Monika Hohlmeier  
Presidente  
Commissione per il controllo dei bilanci  
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla revisione del regolamento finanziario in vista dell'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (2021/2162(INI))

Signor Presidente,  
Signora Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è stata incaricata di sottoporre un parere alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci. Nella riunione del 9 settembre 2021, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha deciso, previa consultazione scritta dei suoi coordinatori il 19 ottobre 2021, di invitare la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Norbert Lins

## SUGGERIMENTI

1. Ricorda che per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), la Commissione dovrebbe essere in grado, a titolo informativo, di mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e controllo una guida metodologica non vincolante che definisca la propria strategia e il proprio approccio in materia di controllo, comprese liste di controllo, ed esempi di buone pratiche. Tale guida dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta necessario e alla luce del futuro quadro giuridico della PAC che entrerà in vigore nel 2023;
2. ritiene che le spese del FEAGA sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, purché l'ordine di pagamento sia pervenuto al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo; tale deroga resta prevedibile; ritiene di nuovo che le spese eseguite in regime di gestione concorrente, tranne quelle del FEAGA, sono contabilizzate in un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri entro il 31 dicembre dell'esercizio in questione, comprese le spese imputate entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.
3. riconosce il beneficio della componente agricola sullo stato di previsione delle spese nella lettera rettificativa al progetto di bilancio e desidera proseguire tale pratica;
4. ricorda che il FEAGA non fa più parte dei Fondi strutturali e di investimento europei di per sé e pertanto non rientra più pienamente nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni; tuttavia, le attuali norme finanziarie continuano ad applicarsi e sono adattate per analogia al quadro giuridico della PAC che entrerà in vigore nel 2023.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	25.10.2021
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 56 -: 11 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Matteo Adinolfi, Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, David Cormand, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrousurou, Janusz Lewandowski, Claudiu Manda, Margarida Marques, Alin Mituța, Silvia Modig, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Bogdan Rzońca, Petri Sarvamaa, Vincenzo Sofo, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Mario Furore, Martin Hojsík, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Elżbieta Rafalska, Viola Von Cramon-Taubadel

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>56</b>	<b>+</b>
NI	Mario Furore, Sabrina Pignedoli
PPE	Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mircea-Gheorghe Hava, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Olivier Chastel, Pascal Durand, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Pierre Karleskind, Moritz Körner, Alin Mîtuţa, Nicolae Ştefănuţa, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Caterina Chinnici, Corina Creţu, Paolo De Castro, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larroustou, Claudiu Manda, Margarida Marques, Victor Negrescu, Tsvetelina Penkova, Nils Ušakovs, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Silvia Modig, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Daniel Freund, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

<b>11</b>	<b>-</b>
ECR	Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Elzbieta Rafalska, Vincenzo Sofo
ID	Matteo Adinolfi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Héléne Laporte
NI	Andor Deli

<b>1</b>	<b>0</b>
ECR	Johan Van Overtveldt

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti